



Promemoria relativo alla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Il presente promemoria si basa sulle leggi e ordinanze determinanti in vigore
(art. 30° LPP a 30g LPP; artt. 331d e 331e CO; artt. 1 segg. OPPA).

1. Ambito di validità e scopo dell'utilizzo

Per il finanziamento della proprietà d'abitazioni a uso proprio, la persona avente diritto ha la possibilità di costituire in pegno e di prelevare anticipatamente fondi della previdenza professionale rispettando le disposizioni legali. La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per l'acquisto, la costruzione e la partecipazione di proprietà d'abitazioni nonché per il rimborso di prestiti ipotecari, per investimenti finalizzati ad aumentare o a conservare il valore e infine per l'acquisto di quote di partecipazione, ad es. di una cooperativa di costruzione.

È considerata proprietà d'abitazioni a uso proprio la casa, la comproprietà o la proprietà per piani utilizzata dalla persona avente diritto nel luogo di domicilio o di dimora abituale. La persona avente diritto deve presentare la relativa comprova.

Le costituzioni in pegno e i prelievi anticipati possono essere fatti valere al contempo per un solo oggetto.

2. Limitazioni temporali

La persona avente diritto, assicurata per la previdenza professionale presso la Fondazione istituto collettore LPP, può richiedere la costituzione in pegno o il prelievo anticipato fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

La persona avente diritto, che presso la Fondazione istituto collettore LPP dispone di un conto di libero passaggio, può richiedere la costituzione in pegno o il prelievo anticipato fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Un prelievo anticipato può essere effettuato soltanto ogni 5 anni.

3. Limitazioni concernenti gli importi

La persona avente diritto può richiedere la costituzione in pegno o il prelievo anticipato fino a un importo massimo pari all'intera prestazione di libero passaggio. A partire dall'età di 50 anni l'importo è limitato all'ammontare della prestazioni di libero passaggio all'età di 50 anni o, se l'importo risulta più elevato, alla metà dell'intera prestazione di libero passaggio. L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20'000.–.

4. Conseguenze del prelievo anticipato sulle prestazioni

Il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno sono addebitati all'avere di risparmio o alla prestazione di libero passaggio (l'avere di vecchiaia minimo secondo la LPP viene ridotto in misura proporzionale) e generano una riduzione corrispondente delle prestazioni di previdenza. Per evitare una riduzione delle prestazioni in caso di invalidità o decesso, la Fondazione istituto collettore LPP offre su richiesta un'assicurazione complementare. La persona richiedente si fa carico dell'assicurazione complementare.



5. Garanzia dello scopo di previdenza / rimborso

La persona avente diritto o i suoi eredi devono rimborsare la prestazione di libero passaggio prelevata in anticipo, qualora la proprietà d'abitazioni venga venduta, sulla proprietà d'abitazioni vengano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione e qualora, in caso di decesso della persona avente diritto, non giunga a scadenza alcuna prestazione di previdenza. È esclusa la vendita a una persona beneficiaria ai sensi del diritto di previdenza, soggetta a questa restrizione del diritto di alienazione.

La prestazione di libero passaggio prelevata anticipatamente può essere rimborsata fino all'insorgere di un caso di previdenza (pensionamento, invalidità, decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio. Ciò aumenta le prestazioni di previdenza secondo il Regolamento.

L'importo minimo per un rimborso ammonta a CHF 10'000.-. Se il prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore a tale importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

6. Coppie / unioni domestiche registrate

Le persone aventi diritto coniugate e le persone che vivono in un'unione domestica registrata, necessitano per la costituzione in pegno o il prelievo anticipato del consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La Fondazione istituto collettore LPP può richiedere l'autenticazione notarile di entrambe le firme.

7. Trattamento fiscale

Luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera

L'importo prelevato in anticipo è imponibile come prestazione di capitale al momento del prelievo. L'ammontare della tassa relativa alla liquidazione in capitale si basa sull'aliquota fiscale cantonale o comunale applicata presso il comune di domicilio. La tassazione avviene di solito indipendentemente dagli altri redditi. Viene applicata l'aliquota per le prestazioni in capitale della previdenza professionale. In caso di rimborso è possibile richiedere la restituzione dell'importo fiscale.

Luogo di domicilio o di dimora abituale all'estero

La Fondazione istituto collettore LPP detrae l'imposta alla fonte direttamente dall'importo prelevato in anticipo.

Prelievo anticipato dopo un riscatto

Prendo atto del fatto che l'autorità fiscale vieta, risp. può tassare nuovamente il prelevamento di ogni capitale prima della scadenza di un termine di 3 anni.

8. Costi

In caso di prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno, la Fondazione istituto collettore LPP addebita CHF 400.- e in caso di costituzione in pegno CHF 200.-.

Con la mia firma confermo di aver preso atto del contenuto del presente promemoria.

Luogo / Data

Firma